

Spett.le DigitPa,

C. A. Ing. Stefano Arbia,

vorremmo portare alla Vostra attenzione una problematica relativa all'interpretazione di una norma in tema di processi di conservazione digitale. In particolare, in base all'art. 49 del DPCM 30 marzo 2009 *"Tutte le marche temporali emesse da un sistema di validazione sono conservate per un periodo non inferiore a venti anni ovvero, su richiesta dell'interessato, per un periodo maggiore, alle condizioni previste dal certificatore"*.

Tale norma abroga e sostituisce l'art. 50 del DPCM 13 gennaio 2004 *"Tutte le marche temporali emesse da un sistema di validazione sono conservate in un apposito archivio digitale non modificabile per un periodo non inferiore a cinque anni ovvero, su richiesta dell'interessato, per un periodo maggiore alle condizioni previste dal certificatore"*.

L'introduzione di questa nuova norma ha provocato non poche problematiche agli operatori del settore della conservazione digitale dei documenti.

In particolare, due nostri clienti Memar Montassegni S.p.a. e Sielco s.r.l., hanno chiesto un parere al nostro studio legale (Digital&Law Department dello Studio Legale Lisi) in merito all'applicazione del nuovo art. 49 del DPCM 30 marzo 2009 anche alle marche acquistate precedentemente all'entrata in vigore dello stesso.

A tal proposito, ci si è, quindi, chiesti se la nuova normativa sia applicabile anche alle marche acquistate precedentemente, con la possibilità di estendere la validità di quei certificati fino a vent'anni. In tal senso non sembrerebbero orientati gli enti certificatori che, invece, offrono ai nostri due clienti la possibilità di estendere la validità dei certificati a vent'anni a fronte di un pagamento economico per il loro "rinnovo".

Secondo gli enti certificatori, sarebbe, quindi, necessario rinnovare le marche prima della scadenza dei 5 anni, al fine precipuo di estendere la validità di lotti di documenti firmati digitalmente e regolarmente conservati secondo le regole tecniche contenute nella deliberazione CNIPA n. 11/2004.

In verità, a parere di chi scrive la norma in tema di validità delle marche temporali non chiarisce con estrema precisione tali aspetti, anche se l'estensione obbligatoria e automatica della validità dei certificati sembrerebbe più in linea con la ratio di tale nuova normativa, che pretende l'implementazione di archivi digitali più seri e duraturi.

Si chiede in tal senso il Vostro parere quale ente pubblico preposto a supporto tecnico operativo al fine di realizzare in maniera corretta e sicura i processi di digitalizzazione in atto.

In attesa di un Vostro cortese riscontro porgiamo i più cordiali saluti

Digital & Law Department - Studio Legale Lisi

Avv. Andrea Lisi